



COMUNE DI SPERLINGA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

PARERE DEL 27/12/2021

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 21/12/2021 AVENTE AD OGGETTO: **“REVISIONE ORDINARIA PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI EX. ART. 20 DEL D. LGS 175/2016 – RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2020”**.

L'anno 2021 il giorno 27 del mese di dicembre, il dott. Luigi Sorce, Revisore Unico del Comune di Sperlinga, nominato con la delibera consiliare n. 6 del 27/05/2020,

ricevuta in data 21 dicembre la proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale del 21/12/2021 avente ad oggetto: “revisione ordinaria periodica delle partecipazioni ex. art. 20 del d. lgs 175/2016 – ricognizione delle partecipazioni possedute al 31/12/2020”,

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 10.08.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2021/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 10.08.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 14.09.2021 ha approvato il Rendiconto della Gestione 2020 (articolo 227 del D.Lgs n.267/2000) e la relazione sulla gestione 2020 (articolo 231 del D.Lgs. n.267/2000);

VISTI:

- a. la relazione relativa alla revisione periodica delle partecipate (art. 20 d.lgs. 175/2016) alla data del 31.12.2020 – allegato a;

VISTO quanto disposto dal D.Lgs. 19/08/2016 n. 175 emanato in attuazione dell'art. 18 Legge 7/08/2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) ;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. le Pubbliche amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;



PRESO ATTO che l'Ente non dispone di partecipazioni da alienare, né da liquidare, né da razionalizzare poiché rientrano nell'ambito dell'art. 4 del D. Lgs n. 175/2016, né ricorrono i presupposti di cui all'art. 20 c. 2 dello stesso decreto;

CONSIDERATA la richiesta di parere in merito a quanto in oggetto, a mezzo PEC in data 21/12/2021 prot. 7387;

- CONSIDERATO che il Comune di Sperlinga (EN) detiene partecipazioni negli organismi per come elencati nell'allegato A) alla citata proposta di Delibera Consiliare;
- VISTO che l'atto da adottare rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42 c. 2 lett.(e) d.lgs. 267/2000 ed art. 10 del T.U.S.P. ;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa, il Segretario Comunale dott.ssa Mara Zingale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ex art. 49 D.lgs. 267/2000 espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria, dott. A. Di Dio;

VISTI

- - il D. Lgs. n° 175/2016 di approvazione del TUSP;
- - il D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- - il regolamento di contabilità e lo Statuto Comunale;

TUTTO CIÒ PREMESSO

In ordine all'approvazione della proposta deliberativa cui in oggetto, lo scrivente Revisore Unico prende atto delle motivazioni per il mantenimento delle partecipazioni negli Organismi partecipati

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

INVITA l'Ente a monitorare attentamente e costantemente i rapporti con le partecipate, in modo da mantenere gli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità.

RACCOMANDA inoltre di effettuare le comunicazioni relative all'atto deliberativo del C.C. alla Sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, c.4 nonché alla struttura di cui all'art. 15 del D. Lgs. 175/2016.

Sperlinga, 27.12.2021

Il Revisore Unico

Dott. Luigi Sorce